

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1154}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGNANI NOYA MARIA, CRAXI, BALZAMO, ACHILLI, DI VAGNO, COLUCCI, FELISETTI, FERRI, GIOVANARDI, NOVELLINI, SALADINO, SALVATORE, ACCAME, ANIASI, ARFÈ, BALLARDINI, BARTOCCI, BATTINO-VITTORELLI, BERTOLDI, CALDORO, CAPRIA, CASTIGLIONE, CICCHITTO, CRESCO, DE MARTINO, DE MICHELIS, FERRARI MARTE, FORTUNA, FRASCA, FROIO, GATTO, LABRIOLA, LAURICELLA, LENOCI, LEZZI, LOMBARDI, MANCA, MANCINI GIACOMO, MARIOTTI, MONDINO, MONSELLATO, MORO DINO, MOSCA, PERTINI, PRINCIPE, QUARANTA, QUERCI, SAVOLDI, SERVADEI, SIGNORILE, TESTA, TIRABOSCHI, TOCCO, VENTURINI, VINEIS, ZAGARI, ZUCCALÀ

Presentata il 16 febbraio 1977

Norme sulla illiceità di alcune forme di discriminazione basate sul sesso e sullo stato civile e per la promozione della parità di condizioni tra uomini e donne

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dare concreta attuazione al principio costituzionale della piena uguaglianza dei cittadini, senza distinzione di sesso, è un dovere che non possiamo più disattendere.

La nostra Costituzione non si è infatti limitata ad una platonica enunciazione del ruolo paritario della donna rispetto all'uomo, ma lo ha ribadito nei rapporti economici (articolo 37), politici (articolo 48) e nei criteri di accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive (articolo 51).

Sotto il profilo storico ha presentato un carattere innovatore, attribuendo importanza costituzionale ai fattori primi della

emancipazione femminile, prima compressa e poi negata dal fascismo.

Questo regime, teso al potenziamento demografico del paese, costrinse la donna al ruolo di madre di famiglia, attraverso la negazione del principio di uguaglianza culturale e l'abolizione del lavoro femminile. La sudditanza piena della donna all'uomo ne discendeva automaticamente.

La sua missione di « angelo del focolare », tradizionalmente presente nella società italiana, veniva così codificata. La Chiesa, dal suo canto, si era costantemente uniformata a questo modello. L'enciclica *Rerum novarum* esprimeva, nel 1891, l'opinione che

la donna era destinata, per sua natura, ai lavori casalinghi. A distanza di quaranta anni l'emancipazione femminile veniva senza mezzi termini osteggiata dalla enciclica *Casti connubii*. Questi brevi cenni spiegano il fine della nostra Costituzione di reinserire il paese nella corrente di pensiero delle nazioni più democratiche e di riprendere il discorso sulla emancipazione femminile, iniziato nell'età liberale e rimasto interrotto per alcuni decenni.

Ma bisogna ora chiedersi, con molta franchezza, se e come il legislatore ordinario lo ha continuato e dove esso è giunto, dopo trent'anni di libertà e di democrazia. Il problema della emancipazione femminile è nel frattempo diventato una « questione sociale », scavalcando i confini del nostro Stato, per assumere una dimensione europea. La osmosi di esperienze, di opinioni e di pensiero tra le nazioni più progredite e quelle ancora incerte, ha dato vita ad un movimento inarrestabile, di cui la legge contro la discriminazione dei sessi, approvata nel 1975 in Gran Bretagna, è l'effetto più recente. Realizzare la parità tra gli uomini e le donne nei vari aspetti della vita sociale, non è più solo mantenersi al passo con i paesi all'avanguardia, ma un preciso dovere di non arrivare tardi ad un appuntamento con il progresso.

Bisogna sgombrare subito il campo da un equivoco di fondo. L'emancipazione femminile non può essere realizzata unicamente con delle misure speciali dirette alle sole donne o che si limitino ad incidere solo in alcuni settori della vita sociale. È altrettanto necessario eliminare le premesse che contribuiscono a conferire certi privilegi, diritti ed obblighi agli uomini. Non si può, in altre parole, ottenere un cambiamento decisivo nella distribuzione dei ruoli e dello *status* relativo ai due sessi, se si continua a postulare che i compiti espletati dagli uomini nella società debbano essere invariabilmente gli stessi. La distribuzione dei ruoli tra i sessi deve essere cambiata in maniera tale che sia l'uomo sia la donna abbiano la possibilità pratica di partecipare attivamente al mondo del lavoro ed esercitare nel contempo le loro funzioni di genitori.

Assumendo questi criteri come elementi di paragone, appare evidente che la donna è ancora appiattita da una normativa fascista che nessuna forza politica successiva ha svuotato del suo spirito discriminatorio.

La riforma del diritto di famiglia ha costituito un primo passo per rompere questa

specie di immobilismo e sottrarre la donna ad una forma di tutela permanente, esercitata prima dal padre e poi dal marito, e restituirla al suo ruolo paritario nell'ambito della più elementare struttura della società.

Essa comunque è avvenuta tardi, senza contrasti ed opposizioni da parte delle forze politiche conservatrici e rischia di non poter essere pienamente attuata se non viene innestata in un tessuto legislativo che la vivifichi.

Questa proposta di legge vuole essere un ulteriore passo in avanti nel discorso della emancipazione femminile oltre la cerchia delle mura domestiche.

Essa mira pertanto a raggiungere i seguenti obiettivi:

promuovere il lavoro femminile tuttora imbrigliato dalle discriminazioni esistenti al livello delle professioni e dei rami di attività, oltre che nella educazione e nella formazione professionale;

eliminare le discriminazioni che ancora rimangono, tra uomini e donne, in materia di retribuzione, nel rispetto del principio costituzionale espresso nell'articolo 37 e delle Convenzioni internazionali OIL ratificate con leggi 6 febbraio 1963, n. 405, e 13 luglio 1966, n. 657;

incoraggiare una politica familiare che permetta alla donna ed all'uomo di scegliere, in via alternativa, tra attività di lavoro ed attività domestica, in base a criteri di ordine economico e sociale, liberamente concordati;

promuovere la effettiva parità tra i sessi in materia di sicurezza sociale e di pensionamento;

abrogare alcune norme superate dalla esperienza e che ripugnano alla coscienza di un popolo civile.

Rimangono alcune considerazioni finali.

I casi in cui la donna viene discriminata, rispetto all'uomo, sono più numerosi e più gravi.

Essa pertanto resta, nell'ambito della vita sociale, un cittadino di seconda classe.

Questa legge può avere pratica applicazione se e nella misura in cui diverranno operanti le altre riforme dell'edilizia pubblica e privata, dell'urbanistica, dei trasporti, della scuola, dell'assistenza e della sanità; alcune di esse, attinenti agli asilini e alle forme di intervento per gli handicappati, costituiscono oggetto di autonome proposte di legge, e per tale motivo non sono inserite nel testo in esame.

Tali strutture sono indefettibili alla partecipazione della donna ad una vita sociale piena ed attiva ed alla sua affrancazione da un ruolo subordinato rispetto a quello maschile.

L'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulla discriminazione tra i sessi, risponde all'esigenza di verificare questo strumento legislativo nell'ambito di una realtà in continuo divenire, e di formulare le modifiche che l'esperienza dimostri necessarie.

La legge inglese, tenuta presente nella formulazione di questa proposta, ha previsto una Commissione permanente articolata secondo meccanismi difficilmente traducibili nel nostro ordinamento giuridico.

Il criterio di una Commissione limitata nel tempo, si basa sul convincimento che le Regioni possono svolgere, nell'ambito della loro autonomia, le funzioni di studio, di indagine e di controllo, con strumenti agili e con una azione capillare indubbiamente più efficace.

PROPOSTA DI LEGGE

PARTE PRIMA.

DISCRIMINAZIONI ALLE QUALI SI APPLICA LA LEGGE

ART. 1.

(Discriminazioni nei confronti delle persone di sesso femminile).

In tutte le circostanze che hanno rilievo ai fini delle disposizioni della presente legge, costituisce discriminazione nei confronti di una donna:

a) il fatto di trattarla, a causa del suo sesso, in maniera meno favorevole di quanto si faccia o si farebbe nei confronti di un uomo;

b) il fatto di richiederle un requisito o una condizione che sono identici a quelli richiesti o che sarebbero richiesti ad un uomo ma che:

sono tali da poter essere soddisfatti da un numero di donne, in proporzione, considerevolmente inferiore a quello degli uomini in grado di soddisfarli;

non si può dimostrare che siano giustificabili prescindendo dal sesso della persona cui sono richiesti.

ART. 2.

(Discriminazioni nei confronti delle persone di sesso maschile).

L'articolo 1 e le disposizioni sulle discriminazioni contro le donne si applicano, con gli adattamenti del caso, a trattamenti discriminatori nei confronti degli uomini.

Ai fini della disposizione del comma precedente non si tiene conto dello speciale trattamento riservato alle donne in stato di gravidanza o puerperio, e delle forme di tutela del lavoro delle donne previste dalla legge 26 aprile 1934, n. 653.

ART. 3.

(Discriminazioni nel campo del lavoro nei confronti di persone coniugate).

In tutte le circostanze che hanno rilievo ai fini delle disposizioni della Parte seconda, costituisce discriminazione nei confronti di un individuo coniugato dell'uno o dell'altro sesso:

a) il fatto di trattarlo, per il suo stato coniugale, in maniera meno favorevole di quanto si faccia o si farebbe nei confronti di una persona dello stesso sesso, non coniugata;

b) il fatto di richiedergli un requisito o una condizione identici a quelli richiesti o che sarebbero richiesti ad una persona non coniugata ma che:

sono tali da poter essere soddisfatti da un numero di persone coniugate, in proporzione, considerevolmente inferiore a quello delle persone dello stesso sesso non coniugate in grado di soddisfarli;

non si può dimostrare che siano giustificabili prescindendo dallo stato coniugale della persona interessata.

PARTE SECONDA.

SULLE DISCRIMINAZIONI
NEL SETTORE DELL'IMPIEGO

ART. 4.

(Discriminazioni nei confronti degli aspiranti ad un impiego e dei dipendenti).

È illecito qualsiasi atto discriminatorio nei confronti di una donna, compiuto dal datore di lavoro:

a) nei criteri adottati al fine di determinare chi possa accedere all'impiego;

b) rifiutando od omettendo deliberatamente di offrire ad una donna l'impiego;

c) nel modo in cui viene consentito ad una donna di accedere alla possibilità di

ottenere promozioni, trasferimento o l'addestramento professionale o qualsiasi altro beneficio, agevolazione, ovvero rifiutando od omettendo deliberatamente di consentire ad una donna l'accesso ad essi;

d) licenziandola o assoggettandola a qualsiasi altro trattamento pregiudizievole.

L'articolo 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, va così modificato: « Col termine " notte " si intende il periodo compreso tra le ore zero e le ore cinque ».

ART. 5.

(Eccezione per i casi in cui il sesso costituisca un effettivo requisito occupazionale).

Per ciò che riguarda le discriminazioni di cui alla presente legge, il sesso costituisce un effettivo requisito occupazionale per un impiego solo se la natura essenziale del lavoro richiede che a svolgerlo sia un uomo o una donna per motivi fisiologici (fatta eccezione per la forza fisica o per la capacità di resistenza) ovvero per motivi attinenti, nel caso di rappresentazioni teatrali o di altri spettacoli, alla autenticità, nella misura in cui la natura essenziale della prestazione sarebbe effettivamente diversa se fosse compiuta o da una donna o da un uomo.

ART. 6.

(Formazione delle liste di collocamento).

È soppresso il numero 3 dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro.

Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della presente legge, è vietato specificare il sesso nella richiesta di assunzioni di unità lavorative.

Chi effettua discriminazioni in tal senso è sottoposto alle stesse sanzioni previste per le assunzioni dirette o tramite mediatori privati.

ART. 7.

(Elevazione dei limiti di età nei pubblici concorsi).

Il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi è elevato a quarantacinque

anni, a prescindere dalla carriera per cui si concorre.

Sono abrogate tutte le disposizioni che contemplano elevazione dei limiti di età a causa dello stato civile e del numero dei figli.

PARTE TERZA.

SULLE DISCRIMINAZIONI IN MATERIA
DI ASSISTENZA E PREVIDENZA

ART. 8.

(Conservazione del diritto di assistenza).

Nelle ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898, il coniuge cui non spetti l'assistenza sanitaria per qualsiasi altro titolo, ne conserva il diritto, presso l'ente mutualistico di cui era beneficiario, purché lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili non siano a lui addebitabili (articolo 151 del codice civile).

Il diritto di cui al precedente comma si estende in ogni caso ai figli minori affidati al coniuge stesso.

ART. 9.

(Pensione di vecchiaia).

Al compimento del cinquantacinquesimo anno di età è consentita ad ogni lavoratore, uomo o donna, la possibilità di lasciare il lavoro, come anche quella di continuarlo fino a sessanta anni, senza stabilire limiti diversificati per sesso.

Il pensionamento anticipato della donna costituisce discriminazione quando viene effettuato di autorità o è frutto di pressione esercitata in tal senso dal datore di lavoro.

Si intendono abrogate le norme contenenti diversificazioni di età fra i sessi per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

ART. 10.

(Pensione di reversibilità).

In tutte le disposizioni di legge in materia di pensione di reversibilità, l'espressione « vedova » viene sostituita da « coniuge superstite ».

La pensione di reversibilità viene corrisposta al coniuge superstite, ai figli minori ed alle persone a carico.

Il comma precedente si applica anche al coniuge superstite, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898, se:

lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili non sono a lui imputabili (articolo 151 del codice civile);

l'obbligato non ha contratto altro matrimonio oppure il nuovo coniuge sia premorto.

ART. 11.

(Abrogazione di alcune disposizioni in materia di trattamento di reversibilità).

Sono abrogati i commi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto legislativo duogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, e successive modificazioni; i commi secondo e terzo dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

ART. 12.

(Istituzione della « Mutualità pensioni » a favore di coloro che si occupano di attività casalinghe).

Il presente articolo modifica il titolo della legge 5 marzo 1963, n. 389, nel seguente: « Istituzione della " Mutualità pensioni " a favore di coloro che si occupano di attività casalinghe ». Sono ammessi a beneficiare dell'assicurazione volontaria coloro che, senza distinzione di sesso, attendono alle cure domestiche non altrimenti retribuite e che non abbiano altri redditi.

Le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 389, si intendono opportunamente modificate nei punti in cui fanno specifico riferimento al sesso femminile.

Le integrazioni di cui agli articoli 10 e 11 della citata legge non devono essere condizionate alla appartenenza o meno dell'assicurato a un nucleo familiare il cui capo sia assoggettato al pagamento della imposta complementare sul reddito.

PARTE QUARTA.

SULLE DISCRIMINAZIONI NEL
SETTORE DELLE INFORMAZIONI
E DELLA ISTRUZIONE

ART. 13.

(Pubblicità discriminatoria).

È illecita ogni forma pubblicitaria che strumentalizzi direttamente o indirettamente le differenze di sesso, di ruolo o di attitudini femminili o maschili.

La contravvenzione al presente articolo è punita con l'ammenda di lire 400.000, aumentata fino al triplo nei casi di recidiva.

ART. 14.

(Scuola per l'infanzia).

Il titolo della legge 18 marzo 1968, n. 444, è così modificato: « Ordinamento della scuola statale per l'infanzia ». La espressione « scuola per l'infanzia » sostituisce quella di « scuola materna » contenuta nel testo della legge su indicata.

Il personale didattico e di assistenza della scuola per l'infanzia è assunto mediante pubblico concorso senza distinzione di sesso.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 18 marzo 1968, n. 444, devono essere opportunamente modificati nei punti in cui fanno specifico riferimento al sesso femminile.

ART. 15.

(Discriminazione dei sessi nelle scuole).

I programmi scolastici non devono essere diversificati per sesso. I testi e gli strumenti didattici sono finalizzati ad una attività di insegnamento privo di contenuti discriminanti tra i due sessi.

Non è ammessa la istituzione di classi e di corsi riservati ad allievi di un solo sesso.

Nell'assunzione del personale e nei programmi scolastici le scuole private debbono adottare i criteri previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 13, primo e secondo comma, della presente legge.

ART. 16.

(Formazione professionale).

È fatto divieto di istituire corsi di formazione o di riqualificazione professionale che limitino l'accesso o diversifichino il programma in base al sesso.

ART. 17.

(Strumenti di controllo regionale).

Spetta alla Regione:

istituire e potenziare tutte le forme di controllo e di incentivazione dirette ad eliminare le discriminazioni tra i sessi;

costituire una apposita commissione di inchiesta e di studio allo scopo di promuovere la parità di condizione tra uomini e donne nell'ambito delle materie di sua competenza. Detta commissione sarà elemento di raccordo con l'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla parità dei sessi di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge.

Nell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, la Regione dovrà favorire la più ampia partecipazione delle formazioni sociali della popolazione.

PARTE QUINTA.

MODIFICHE ALLE NORME SULLA MATERNITÀ E SUGLI ASSEGNI FAMILIARI

ART. 18.

(Fiscalizzazione dei contributi di maternità).

Il versamento dei contributi, per il periodo di maternità della lavoratrice, è a carico dello Stato.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è così mo-

dificato: « Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia ».

ART. 19.

(Copertura finanziaria).

Al maggior onere derivante al bilancio dello Stato dalla applicazione dell'articolo 16 della presente legge, si provvede mediante imputazione al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni.

ART. 20.

*(Estensione al padre
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204).*

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va così emendato:

« Il padre e la madre hanno il diritto di assentarsi dal lavoro, in via alternativa, durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico ».

ART. 21.

*(Casi ai quali si applica
la legge 30 dicembre 1971, n. 1204).*

Le disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e nell'articolo 20 della presente legge, si intendono estese ai casi di affidamento preadottivo e di adozione.

ART. 22.

(Assegni familiari).

Gli assegni familiari previsti per i figli, sono corrisposti al coniuge che ne faccia richiesta, previo parere favorevole dell'altro.

Alla lettera *a*) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, le espressioni « marito » e « moglie » sono sostituite dalle corrispondenti « coniuge » e « altro coniuge ».

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si intendono estese anche a genitori di figli naturali.

PARTE SESTA.

ABROGAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO CIVILE E PENALE E PROCEDURA PENALE DISCRIMINATRICI PER LA DONNA

ART. 23.

(Modifiche all'articolo 89 del codice civile).

Le disposizioni di cui all'articolo 89 del codice civile, modificate dall'articolo 6 della legge 19 maggio 1975, n. 151, non si applicano al caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3, n. 2, lettera *b*), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

ART. 24.

(Abrogazione parziale dell'articolo 392 del codice civile).

Sono abrogati il terzo e il quarto comma dell'articolo 392 del codice civile.

ART. 25.

(Abrogazione di alcuni articoli del codice penale).

Sono abrogati gli articoli 544, 578, 587 e 592 del codice penale.

ART. 26.

(Abrogazione parziale legge n. 287 del 1951).

È abrogato il secondo comma dell'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise.

PARTE SETTIMA.

SERVIZI SOCIALI

ART. 27.

(Istituzione dei servizi sociali).

L'istituzione dei servizi di lavanderia, stireria, mense, asili-nido, parchi-gioco è a carico del Comune, che dovrà provvedervi entro breve tempo, determinandone il numero e la dislocazione in base alle zone e alla densità degli abitanti.

La gestione dei servizi di cui al precedente comma sarà affidata ai rappresentanti delle circoscrizioni o di altri organi del decentramento, d'intesa con gli operatori dei servizi e col Comune.

Il Comune reperirà i fondi per il finanziamento dei servizi anche attraverso quote di partecipazione degli utenti, in base alla loro capacità contributiva.

PARTE OTTAVA.

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI INCHIESTA E DI STUDIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI CONDIZIONI TRA DONNE E UOMINI

ART. 28.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta).

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta e di studio con i seguenti compiti:

operare al fine di eliminare le discriminazioni tra i due sessi;

promuovere tutte le situazioni di parità tra uomini e donne;

sottoporre a controllo la operatività della presente legge e delle altre disposizioni in materia di parità di trattamenti retributivi e di redigere, qualora lo ritenga necessario, proposte per il loro emendamento.

ART. 29.

(Composizione della Commissione parlamentare di inchiesta).

La Commissione di cui all'articolo precedente è composta di quindici deputati e quindici senatori, nominati di comune ac-

cordo dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

ART. 30.

(Compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

La Commissione di cui all'articolo 28 della presente legge procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 31.

(Poteri della Commissione parlamentare di inchiesta).

Nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali la Commissione di cui all'articolo 28 della presente legge può delegare una o più commissioni regionali di inchiesta di cui all'articolo 17 della presente legge, al compimento di indagini, studi e rilevazioni, nell'ambito della competenza, per materia e territorio, delle Regioni interessate.

ART. 32.

(Durata dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta).

La Commissione di cui all'articolo 28 della presente legge, terminerà i suoi lavori entro due anni dalla sua costituzione, depositando una relazione conclusiva generale presso la Presidenza delle due Camere.

ART. 33.

(Oneri).

Le spese necessarie per l'espletamento dell'inchiesta graveranno in eguale misura, sui bilanci della Camera dei deputati e del Senato.